

DETERMINA DIRIGENZIALE

***CH - SEZIONE QUALITÀ DELL'ARIA ED EMISSIONI IN
ATMOSFERA***

N° 161 del 06/02/2019

Oggetto:	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA E EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA REGIONE ABRUZZO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
-----------------	--

Estensore	Sebastiano Bianco
Responsabile del Procedimento	Sebastiano Bianco
Posizione Organizzativa	

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 85/2016 che approva lo schema di convenzione tra ARTA e Regione Abruzzo denominato “Atto di convenzione per il trasferimento di fondi e la gestione ed il funzionamento della Rete Regionale di Qualità dell’Aria”;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 12/2017 che modifica la delibera n. 85/2016 sopra richiamata individuando quale RUP per l’attuazione della convenzione il dr. Sebastiano Bianco Dirigente della Sezione Qualità dell’Aria del Distretto di Chieti;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 30.06.2017 con cui si assegnano al Dirigente della Sezione Qualità dell’Aria del Distretto di Chieti le risorse finanziarie e l’autonomo potere di spesa limitatamente ad alcuni capitoli di spesa tra i quali il 09.08.01.03.60.1 del bilancio 2017-2019;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 788 del 30/07/2018 l’Arta ha aggiudicato il servizio di “MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA E EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA” alla ditta Project Automation Spa, per la somma complessiva pari a € 67.000,00 fino al 31.12.2018;

VISTE le note inviate dal Rup alla Regione Abruzzo prot. 43998/2018 e prot. 160/2019 con le quali si sollecita l’adozione di una nuova Convenzione, che affidi all’Arta le attività di gestione delle rete di monitoraggio regionale, ovvero la previsione annuale di una quota fissa nel bilancio regionale da trasferire all’Agenzia al fine di garantire il regolare funzionamento della rete;

TENUTO CONTO che alla scadenza del periodo di manutenzione in data 31.12.2018 è stato ritenuto opportuno e necessario, per non interrompere la manutenzione delle centraline di qualità dell’aria e in attesa del sollecitato rinnovo della convenzione con cui la Regione Abruzzo finanzia la prosecuzione del monitoraggio e del rilevamento della qualità dell’aria, prorogare di un mese il servizio, come previsto nel Capitolato e nel Disciplinare;

VISTA la nota della Regione Abruzzo Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali, Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell’aria SINA, acquisita al protocollo dell’Ente n. 4465 il 31/01/2019 dalla quale si apprende che la Regione Abruzzo mette a disposizione risorse pari a € 250.000,00 per le attività di monitoraggio qualità dell’aria relative all’anno 2019, con l’invito rivolto a questa Agenzia a voler attivare, nelle more del rinnovo della suddetta convenzione, le necessarie azioni atte a garantire la continuità del servizio di manutenzione delle centraline al fine di scongiurare infrazioni comunitarie.

TENUTO CONTO che l’Agenzia si impegna ad a garantire la prosecuzione del servizio di manutenzione per il corretto funzionamento della rete Regionale e della manutenzione degli analizzatori e dei relativi SW di gestione dei dati del rilevamento della qualità dell’aria, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del suddetto servizio per l’anno 2019 in attesa della stipula della Convenzione con la Regione Abruzzo.



CHE il regolare funzionamento della manutenzione delle centraline è necessaria una continua attività di monitoraggio e che, pertanto, è necessario affidare il servizio ad una ditta specializzata;

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica e desumibile dalla relativa stampa della pagina web in atti, non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;*

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.



50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art 63 comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016 che testualmente prevede "2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:....c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici."

TENUTO CONTO che non è imputabile all'Arta il mancato rinnovo della Convenzione avente ad oggetto le attività di gestione delle rete di monitoraggio regionale, come sopra specificato;

CHE l'attività di che trattasi è preliminare a quella di trasmissione dei dati rilevati dalle centraline a ISPRA e al Ministero dell'Ambiente;

CHE l'urgenza è data anche dalla necessità di scongiurare l'infrazione comunitaria, come paventato dalla Regione Abruzzo nella nota sopracitata;

CONSIDERATO che per il principio di continuità dell'azione amministrativa e buon andamento (art. 97 Cost) è possibile attivare un contratto ponte nei soli casi in cui, per ragioni non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente un servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

RILEVATO che il bene oggetto della presente fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) all'interno del bando "SERVIZI"

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle venti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n 53 del 31.05.2018 con la quale è stata approvata la programmazione delle forniture di beni e servizi per l'annualità 2018-2019;



DATO ATTO CHE sussistono rischi di natura interferenziale pari a € 152,10 per cui è necessario allegare il DUVRI;

CONSIDERATO che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché: la prestazione al momento è indivisibile e tutte le centraline devono essere mantenute;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 mediante Trattativa Diretta sul MEPA sul Bando "Servizi", con la Società Project Automation Spa, per l'affidamento del servizio bimestrale di manutenzione ordinaria, correttiva e evolutiva del sistema di rilevamento e monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Abruzzo, come descritto nel Capitolato Tecnico-Lotto unico;

RITENUTO di porre come prezzo a corpo € 27.075,00, comprensivi di oneri per la sicurezza;

RITENUTO di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il Dr Sebastiano Bianco – Direttore della Sezione Qualità dell'Aria del Distretto di Chieti;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

CHE l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 28/06/2018 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2018 - 2020 di ARTA Abruzzo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 30/11/2018 è stata approvata la seconda variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2018-2020 di ARTA
Abruzzo;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 33.394,00, compresi Iva e la somma derivante da un precedente errore di fatturazione, trova copertura sul capitolo nel capitolo 09.08.01.03.60.1 denominato " Manutenzione qualità dell'aria" giusto impegno 738/2018 del bilancio finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità;

CONSIDERATO che l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza" viste le motivazioni sopra riportate;

RITENUTO di approvare Capitolato d'oneri e Tecnico che verranno in seguito pubblicati sul MEPA;



VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”*;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

1. **1)DI PROCEDERE** per tutte le motivazioni sopra riportate, all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 mediante Trattativa Diretta sul MEPA sul Bando “Servizi”, con la Società Project Automation Spa, per l'affidamento del servizio bimestrale di manutenzione ordinaria, correttiva e evolutiva del sistema di rilevamento e monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Abruzzo, come descritto nel Capitolato Tecnico-Lotto unico – Cig 7785580FD9;
2. **2) DI STABILIRE** che sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pari a circa € 152,10 per cui è necessario il DUVRI;
3. **3) DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il dr. Sebastiano Bianco– Direttore della Sezione Qualità dell'Aria del Distretto di Chieti,
4. **4) DI DATO ATTO** che la spesa complessiva pari a € 33.394,00, compresi Iva e la somma derivante da un precedente errore di fatturazione, trova copertura sul capitolo nel capitolo 09.08.01.03.60.1 denominato “ Manutenzione qualità dell'aria” giusto impegno 738/2018 del bilancio finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità;
5. **5) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

IL RUP

Dr. Sebastiano Bianco

Dirigente della Sezione Qualità dell'Aria del Distretto di Chieti



Data, 06/02/2019

Il Dirigente della Sezione
BIANCO SEBASTIANO / INFOCERT SPA

